CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/146/CR11/C9

LINEE GUIDA PER UNA REGOLAMENTAZIONE UNITARIA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 33, LETTERA C) DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92

Le Regioni e le Province autonome esprimono la non condivisione delle modifiche apportate al D. Lgs 181/00 dall´art. 4, comma 33 lett. c) della legge 28 giugno 2012, con riguardo all´accertamento dello stato di disoccupazione, e auspicano un intervento legislativo che reintroduca i precedenti criteri e, comunque, la reintroduzione tra i soggetti che hanno diritto al riconoscimento dello stato di disoccupazione dei lavoratori autonomi e parasubordinati e la fissazione di un tetto di reddito annuo.

Le Regioni e le Province autonome, nelle more di tale eventuale intervento normativo, ritengono comunque necessario dover ottemperare alle proprie competenze definendo delle linee guida per una regolamentazione unitaria dei principi contenuti nella suddetta legge in tema di status di disoccupazione, al fine di consentire un´attuazione omogenea delle disposizioni con la finalità di garantire parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale Tali disposizioni, come confermato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10587 del 19 luglio 2012, divengono efficaci solo successivamente all´emanazione dei provvedimenti regionali cui rinvia lo stesso art. 4 del D. Lgs. 181/00.

Le Regioni e le Province autonome si impegnano a definire i provvedimenti normativi entro il 30 Giugno 2013.

1. Dichiarazione dello stato di disoccupazione

Per comprovare il proprio stato di disoccupazione il lavoratore deve rilasciare ai servizi competenti di cui all´art. 1, comma 2, lett. g), del D.lgs. 181/00 una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che si trova nelle seguenti condizioni:

a) non aver in atto alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, né di svolgere un´attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o in associazione o di impresa;

b) essere disponibile a svolgere un´attività lavorativa, precisando quella precedentemente svolta;
c) essere disponibile a svolgere un´azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con i servizi competenti nel patto di servizio.
La dichiarazione può essere resa secondo le seguenti modalità:
a) presentandosi personalmente presso i servizi competenti;
b) avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità definite dalla regione. I servizi competenti informano esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.

2. Disponibilità ad una occupazione ed offerta congrua

1. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.
2. L'offerta di lavoro deve ritenersi congrua in presenza dei seguenti elementi:
a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio integrato con il piano di azione individuale;
b) rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, oppure determinato di durata superiore a sei mesi;
c) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
3. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi l´offerta congrua è quella definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi competenti

I servizi competenti si impegnano a realizzare le attività e gli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della normativa vigente.
Con la sottoscrizione del patto di servizio, i servizi competenti si impegnano a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.

4. Conservazione dello stato di disoccupazione

In deroga a quanto statuito da D. Lgs n. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni e dai relativi provvedimenti attuativi regionali, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, laddove sia espressamente previsto dalla normativa in materia.

5. Perdita dello stato di disoccupazione

1. Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita al precedente punto 2;
b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti;
c) mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale e sottoscritte nel patto di servizio senza giustificato motivo;
d) mancata adesione ad una proposta finalizzata all´ inserimento lavorativo;
e) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.

2. Il mancato superamento del periodo di prova, non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l'anzianità precedentemente maturata.

3. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, a tempo pieno o parziale, salvo le ipotesi di sospensione;
b) instaurazione di un´attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un´impresa.

6. Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione

Al fine di applicare l´istituto della sospensione o il ripristino, il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.

L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.

L´anticipata risoluzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi, non determina la perdita dello stato di disoccupazione, nel caso in cui il periodo effettivamente lavorato sia pari o inferiore a sei mesi. In tal caso il lavoratore recupera l´anzianità di disoccupazione pregressa.

I servizi competenti devono ripristinare l´anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui rapporto di lavoro è stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi.

7. Norme transitorie

1. Le persone disoccupate ai sensi dell´art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 181/00 assunte entro il 30 giugno 2013 con un contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore ad otto mesi ovvero sei mesi se si tratta di giovani, cosi come definiti dall´art. 1, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 181/00 stesso, hanno diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Analoga sospensione si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati entro il 30 giugno 2013 e risolti anticipatamente entro tale data se il periodo effettivamente lavorato è inferiore a otto mesi.

3. La disposizione si applica anche al rapporto di lavoro la cui natura subordinata è stata riconosciuta in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti.

4. Dal 1° luglio 2013 l´instaurazione o lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato superiore a sei mesi a tempo pieno o parziale, o di un´attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o la stipula di un contratto di associazione in partecipazione o la costituzione di un´impresa, determina la perdita dello stato di disoccupazione, fatte salve le ipotesi di sospensione o ripristino dello stato di disoccupazione di cui al precedente punto 6.

8. Forme di pubblicità

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati, nelle forme che ritengono idonee, le variazioni al loro status di disoccupato determinate dalle modifiche apportate al D.Lgs. 181/00 dalla L. 92/2012, nonché a registrare le dovute e conseguenti variazioni nell´elenco anagrafico.

Roma, 22 novembre 2012